



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

**PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DELLO STUDIO DI
DETTAGLIO E APPROFONDIMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DELLA PERICOLOSITÀ E
DEL RISCHIO DA FRANA NEI SUB BACINI 1 (SULCIS) – 2 (TIRSO) – 4 (LISCIA) – 5 (POSADA –
CEDRINO) – 6 (SUD-ORIENTALE) – 7 (FLUMENDOSA – CAMPIDANO – CIXERRI)**

CIG 7945858972 - CUP E78C17000070002

CHIARIMENTI

CHIARIMENTO n. 1

DOMANDA:

Ai fini della predisposizione della relazione tecnica si chiede se la stessa possa essere organizzata secondo i paragrafi in grassetto indicati al punto 21 del Disciplinare di Gara (1 Relazione tecnica riguardante il servizio offerto; 2 esempio dimostrativo; 3 Modello organizzativo; 4 Tempo di esecuzione dell’attività della Fase A), utilizzando poi come sotto paragrafi i sub-criteri di valutazione indicati nella tabella a pagg. 57-58 del Disciplinare e non i sotto paragrafi n. 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-3.1-.3.2-4.1-4.2 di cui al paragrafo 21.

RISPOSTA:

Le prescrizioni di cui al paragrafo 21 del Disciplinare hanno come finalità quella di indirizzare e guidare i concorrenti nella esposizione delle offerte tecniche, nonché agevolare la Commissione giudicatrice nella fase di lettura e valutazione delle stesse. Pertanto quanto indicato nel Disciplinare in merito alla redazione dell’offerta tecnica non è prescrittivo ma è *preferibile* comunque che le offerte pervenute siano articolate tutte secondo le indicazioni della stazione appaltante.

CHIARIMENTO n. 2

DOMANDA:

Le Università possono partecipare alla gara d’appalto in forma singola o in raggruppamento temporaneo, ovvero in qualità di ausiliaria ?



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

Servizio forniture e servizi

RISPOSTA:

Riguardo l'accesso al mercato delle gare da parte degli Atenei, ha fornito ulteriori chiarimenti l'Autorità di vigilanza sugli appalti con la Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010 la quale sulla scorta dell'orientamento comunitario ha sancito che "la partecipazione delle Università e degli altri enti alle gare d'appalto non è incondizionata, ma presupposto imprescindibile è la previsione regolamentare su l'esercizio di attività d'impresa e lo svolgimento di compiti aventi rilevanza economica". Più precisamente viene ribadito il principio secondo il quale i soggetti giuridici che annoverino nel proprio statuto attività di rilevanza economica possono, limitatamente al settore di propria pertinenza e se in possesso dei requisiti richiesti dal singolo bando di gara, partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi compatibili con le proprie attività istituzionali".

CHIARIMENTO n. 3

DOMANDA:

Quali sono i requisiti minimi (curriculum, presenza di quale personale tecnico, etc) dell'impresa mandataria nel caso di un raggruppamento temporaneo di imprese?

RISPOSTA:

Il requisito relativo ai titoli e alle professionalità dei soggetti indicati quali facenti parte del gruppo di lavoro, indicati al punto 9.2 lett. b) del disciplinare, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro saranno incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per i quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D.Lgs 50/2016, la *mandataria deve in ogni caso possedere ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.*